



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

CODICE ETICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Emanato con D.R. n. 285 del 29 maggio 2014



Codice etico dell'Università degli Studi di Trento

INDICE

| | |
|--|---|
| Art. 1 - Obiettivo | 2 |
| Art. 2 - Ambito di applicazione | 2 |
| Capo I: Principi generali e valori | 3 |
| Art. 3 - Principi generali..... | 3 |
| Art. 4 - Valori..... | 3 |
| Capo II: Regole di condotta | 4 |
| Art. 5 - Integrità | 4 |
| Art. 6 - Rispetto della persona | 6 |
| Art. 7 - Pari opportunità..... | 6 |
| Art. 8 - Responsabilità e trasparenza..... | 7 |
| Art. 9 - Autonomia e democrazia nei processi decisionali | 7 |
| Art. 10 - Libertà | 7 |
| Art. 11 - Qualità nella ricerca e nella didattica | 8 |
| Art. 12 - Equità e merito..... | 8 |
| Art. 13 - Tutela dell'ambiente e condizioni di lavoro e sicurezza | 8 |
| Art. 14 - Riservatezza | 9 |
| Capo III: Disposizioni attuative..... | 9 |
| Art. 15 - Divulgazione..... | 9 |
| Art. 16 - Attuazione | 9 |
| Art. 17 - Commissione del senato per l'attuazione del codice etico | 9 |
| Art. 18 - Procedimento di accertamento delle violazioni e sanzioni..... | 9 |

Art. 1 - Obiettivo

1. L'Università degli Studi di Trento ritiene la promozione dei più alti livelli di comportamento etico professionale parte della sua missione e definisce nel presente Codice etico i principi generali e i valori etici che considera fondamentali.
2. L'Università si attiva affinché questi principi e valori siano integrati nella didattica, nella ricerca, nel trasferimento della conoscenza e nella gestione amministrativa e dei servizi.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Codice etico – denominato di qui in avanti “Codice” - si riferisce alle seguenti componenti dell'Università degli Studi di Trento, di seguito indicate come "gli universitari":
 - docenti, ricercatori, studenti, personale dirigente e tecnico-amministrativo e tutti coloro che contribuiscono, anche temporaneamente, in modo volontario o con forme contrattuali di varia natura, alla realizzazione delle attività in ambito didattico, scientifico e tecnico amministrativo;
 - componenti degli organi di governo e degli organismi collegiali dell'Ateneo.
2. Il Codice definisce gli standard di comportamento che gli universitari osservano quando, individualmente o come componenti di organi collegiali, assumono decisioni che possono avere un impatto sull'istituzione e nei confronti degli universitari e dei diversi interlocutori.
3. L'osservanza delle norme giuridiche in materia di responsabilità civile, penale, amministrativa contabile e disciplinare non esime dal rispetto del Codice.
4. L'Università potrà, nel rispetto dei valori e delle regole di condotta espresse nel presente Codice, emanare specifici codici di condotta e linee guida per le singole componenti dell'Ateneo e per tipologia di comportamento.
5. L'Università si impegna a promuovere e diffondere la conoscenza di questo Codice.
6. Il Codice è diviso in tre Capi:
 - il Capo I definisce i principi generali e i valori che costituiscono il parametro sulla base del quale valutare le condotte delle persone e, più in generale, uno strumento per comporre e valutare le questioni etiche rilevanti per la vita universitaria;
 - il Capo II definisce le regole di condotta positive e negative nelle quali si esprimono i principi



Codice etico dell'Università degli Studi di Trento

definiti nel Capo I;

- il Capo III disciplina l'attuazione di questo Codice, regolando anche l'istituzione di un'apposita Commissione del Senato accademico con funzioni consultive e di aggiornamento.

Capo I: Principi generali e valori

Art. 3 - Principi generali

1. Nella scelta delle condotte da seguire e incentivare l'Università si ispira ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e, in particolare, ai principi di uguaglianza (art. 2 e 3), promozione della cultura e della ricerca scientifica e tecnica (art. 9), libertà dell'arte, della scienza e dell'insegnamento (art. 33), e al diritto per i capaci e i meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34).

Art. 4 - Valori

1. **Integrità.** Essere integri significa attuare condotte ispirate ai principi di onestà, lealtà, trasparenza, equità, imparzialità. Significa agire nell'interesse dell'Università, rifiutando ogni comportamento opportunistico.
2. **Rispetto della persona.** Rispettare significa tenere in estrema considerazione la dignità ed i bisogni delle persone con cui si interagisce nell'esercizio dei propri doveri.
3. **Pari opportunità.** Garantire pari opportunità significa promuovere il principio di eguaglianza, evitando la discriminazione di individui o gruppi sulla base di età, sesso, etnia, religione, disabilità, orientamento sessuale, stato civile, gravidanza, maternità e paternità. Le pari opportunità tra uomini e donne vanno promosse anche correggendo eventuali forme di sotto-rappresentazione, nel rispetto della valorizzazione del merito nelle attività di studio, lavoro e ricerca, e facilitando la conciliazione tra vita privata e impegno professionale. Le conoscenze e le capacità degli universitari sono valorizzate anche avendo particolare riguardo per le persone che si trovano in situazioni di disagio fisico e psichico.
4. **Responsabilità e trasparenza.** La responsabilità consiste nel comprendere le conseguenze del proprio comportamento e nel regolare le proprie azioni in modo da renderle utili al bene comune senza ledere i diritti di alcuno. La trasparenza consiste nel rendere pubbliche e conoscibili le proprie decisioni ed azioni, nonché i criteri sui quali si basano, secondo le procedure previste, e comunque nel rispetto delle esigenze di riservatezza derivanti dalla natura delle decisioni e dalla collegialità degli organi che le assumono. Trasparenza significa mettere a disposizione le opportune informazioni affinché gli universitari siano messi in grado di valutare l'operato di ciascun membro e organismo e, dove loro attribuito, di decidere in modo consapevole.
5. **Autonomia e democrazia nei processi decisionali.** I processi decisionali e i sistemi di governo dell'Università rispettano i principi di autonomia e di democrazia così come sono definiti dalla Legge e dallo Statuto.
L'autonomia nei processi decisionali si realizza allorché gli obiettivi e le regole dell'Università riflettono la volontà della comunità accademica espressa dagli organi rappresentativi.
La democrazia dei processi decisionali richiede che il dibattito sui temi di maggiore importanza sia libero, partecipato e trasparente. La libertà di discussione, anche attraverso spontanee riunioni e assemblee di tutte le componenti, costituisce strumento di comprensione e di conoscenza delle decisioni e dei loro effetti.
6. **Libertà.** La libertà di insegnamento e di ricerca, l'autonomia intellettuale, l'indipendenza da ogni condizionamento di tipo politico, religioso ed economico e il principio democratico nel suo funzionamento interno costituiscono il presupposto essenziale ad una corretta conduzione delle attività dell'Università, per il raggiungimento della sua missione istituzionale e accademica.



Codice etico dell'Università degli Studi di Trento

7. **Qualità nella ricerca e nella didattica.** La ricerca, la didattica e le applicazioni della conoscenza e delle scoperte contribuiscono al benessere e al progresso della collettività, nonché al miglioramento della qualità della vita. Tendere verso l'eccellenza significa promuovere un contesto scientifico e istituzionale diretto a incentivare l'aggiornamento continuo, le occasioni di confronto e mobilità, la libertà di giudizio e di critica, la partecipazione alla comunità scientifica e accademica internazionale. Significa altresì incentivare la condivisione delle conoscenze e dei risultati scientifici affinché ciascun membro sia messo in grado di apportare il suo contributo alla ricerca e alla didattica, tutelando l'apporto personale ai prodotti scientifici e di ricerca e la proprietà intellettuale. Promuovere l'eccellenza richiede l'attivazione di procedure di valutazione dell'attività didattica e di ricerca in grado di informare i processi decisionali. L'apertura dei risultati della ricerca e della didattica costituisce un valore primario.
8. **Equità e merito.** Fermo restando per l'Università il dovere di fornire a tutti in modo equo strumenti e risorse atti a favorire l'uguaglianza nelle possibilità di partenza, nelle situazioni in cui è richiesto l'uso di criteri di merito gli universitari si ispirano al riconoscimento delle capacità e competenze individuali e della qualità delle prestazioni rese, seguendo nelle valutazioni principi di trasparenza e di previa definizione dei criteri utilizzati ed evitando ogni discriminazione e favoritismo.
9. **Tutela dell'ambiente e sicurezza e dignità dei luoghi di lavoro.** Tutelare l'ambiente significa riconoscere il valore primario delle risorse naturali ed operare scelte conformi al principio della sostenibilità ambientale. Tutelare la dignità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro significa tenere comportamenti rispettosi del luogo di lavoro, dei beni e delle risorse pubbliche, salvaguardando l'incolumità propria e altrui.
10. **Riservatezza.** Tutelare la riservatezza significa garantire la protezione dei dati personali delle persone fisiche e giuridiche che, a qualsiasi titolo, entrino in contatto con l'Ateneo. È tutelata la segretezza delle informazioni confidenziali acquisite in ragione della condivisione di funzioni, progetti di ricerca e attività. I dati personali e le informazioni sono trattati secondo i principi di liceità, pertinenza e non eccedenza, per le sole finalità dichiarate e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Capo II: Regole di condotta

Art. 5 - Integrità

1. Gli universitari devono astenersi da comportamenti opportunistici nelle relazioni reciproche e nei rapporti con l'Istituzione. Costituisce comportamento opportunistico perseguire un interesse personale o di gruppo, aggirando obblighi legali o doveri etici, o approfittando di situazioni di asimmetria informativa oppure di imperfetta previsione degli eventi che possono rendere incomplete le disposizioni normative, regolamentari o contrattuali.
2. In particolare, si considera comportamento opportunistico:
 - cercare di sottrarsi ai propri compiti istituzionali, didattici e di ricerca;
 - usare la propria autorità per avvantaggiarsi di benefici personali o non dovuti;
 - concludere accordi collusivi con altri universitari o con soggetti esterni allo scopo di evitare l'applicazione di controlli o di valutazioni del proprio operato, o di scambiarsi utilità in contrasto con l'interesse dell'Università, o di esercitare un'influenza sull'assunzione di decisioni allo scopo di avvantaggiarsi di benefici o di risorse che sarebbero, nell'interesse dell'Università, più utilmente allocati altrove.
3. **Comportamento onesto.** Gli universitari devono comportarsi in modo onesto, imparziale e corretto ed adempiere gli obblighi a cui sono tenuti in conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti e agli standard etici e professionali. In particolare, gli universitari devono presentare correttamente la propria qualifica, il proprio ruolo, la propria affiliazione e i titoli accademici.



Codice etico dell'Università degli Studi di Trento

4. **Qualità dei servizi.** Nello svolgimento dei propri compiti gli universitari devono rispondere alle richieste e alle esigenze espresse da altri interlocutori dell'Ateneo, fornendo servizi di qualità nel tempo previsto o, comunque, in un tempo ragionevole.
5. **Uso appropriato di denaro, proprietà e servizi.** Gli universitari devono utilizzare le risorse materiali e finanziarie nonché i servizi dell'Ateneo per il raggiungimento delle finalità istituzionali secondo criteri di efficienza, prevenzione degli sprechi ed integrità in ogni genere di rendicontazione finanziaria. È particolarmente grave l'utilizzo improprio che causi un danno materiale o di immagine all'Università.
6. **Doni, benefici, favori.** Gli universitari non possono accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore.
7. **Abuso di posizione gerarchica.** Nessun universitario può utilizzare la propria posizione gerarchica per pretendere prestazioni o servizi che non costituiscano adempimento di un dovere giuridico o professionale.
8. **Conflitto di interessi.** Si ha conflitto di interessi quando gli interessi di un universitario contrastano con il corretto perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo. Il conflitto di interessi può essere personale o istituzionale.

Il conflitto di interessi è *personale* quando un universitario ha un interesse *direttamente* in conflitto con l'interesse dell'Ateneo a causa di sue attività, posizioni o incarichi, oppure quando ha un interesse *indirettamente* in conflitto a causa:

- a) della posizione di responsabilità o della partecipazione finanziaria, anche attraverso interposte persone, in enti o persone giuridiche il cui interesse sia in conflitto con quello dell'Università;
- b) delle relazioni coniugali, di parentela o affinità entro il quarto grado, di convivenza, familiari o sentimentali con persone titolari di un interesse in conflitto con quello dell'Università;
- c) dello scambio di utilità con terzi che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Università.

Il conflitto di interessi è *istituzionale* quando un universitario che occupa posizioni decisionali o ruoli di direzione nel governo e nell'organizzazione universitaria ricopra incarichi o ruoli istituzionali all'interno di enti pubblici o privati, o persone giuridiche il cui interesse sia in conflitto con quello dell'Università.

Non vi è conflitto di interessi istituzionale:

- a) se si tratta di cariche amministrative o gestionali in aziende, società, consorzi e fondazioni assunte su delibera degli organi di governo dell'Ateneo o in rappresentanza dell'Ateneo;
- b) se l'incarico o il ruolo istituzionale sia stato preventivamente vagliato e autorizzato secondo le procedure previste dall'Ateneo.

L'universitario deve in ogni caso neutralizzare eventuali situazioni di conflitto di interessi in cui venga a trovarsi, dichiarando l'esistenza del conflitto ed astenendosi dal partecipare alle decisioni in cui sia coinvolto l'interesse confliggente.

Le situazioni di conflitto, sia personale che istituzionale, hanno carattere strutturale ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, quando non si riferiscono a specifiche azioni o decisioni, ma, per la loro durata o ampiezza, investono la politica generale dell'Ateneo o di una sua parte rilevante.

Chiunque intenda rendersi disponibile per l'elezione o nomina in un organo di governo o di direzione dell'Ateneo dichiara preventivamente incarichi, ruoli e posizioni ricoperti nell'anno antecedente al momento dell'elezione o della nomina.

9. **Nepotismo e favoritismo.** Fermo restando quanto previsto dalla legge e dalle regole sul conflitto di interessi previste dal presente Codice, un universitario non può, neppure in modo indiretto, utilizzare ruolo o posizione accademica per influenzare decisioni e procedure allo scopo o con il risultato di favorire familiari, conviventi, persone a cui sia legato da una relazione sentimentale (nepotismo) o da rapporti personali o professionali diversi dai rapporti di pura collaborazione scientifica (favoritismo). Egli pertanto si astiene dal partecipare a procedure decisionali che riguardino posizioni lavorative, promozioni e incarichi, chiamate di ricercatore o di professore, finanziamenti, assegni di ricerca, borse di studio o di dottorato, contratti e simili, quando vi siano coinvolte le persone a lui legate da tali rapporti.



Codice etico dell'Università degli Studi di Trento

10. **Risultati dell'ingegno e plagio.** Ogni attività di ricerca si fonda sul corretto riconoscimento e sulla corretta attribuzione dei risultati dell'ingegno. Gli universitari evitano quindi ogni forma di plagio o di impropria utilizzazione dell'altrui attività intellettuale. Un eventuale plagio o impropria utilizzazione dell'attività intellettuale è ancora più grave qualora derivi da negligenza o dall'abuso di una posizione gerarchica o accademica. Con particolare riguardo alla redazione di tesi ed elaborati, nonché nello svolgimento delle prove di esame, è specifica responsabilità dei singoli rispettare queste regole evitando ogni forma di plagio e condotta disonesta. È compito inoltre di ogni universitario segnalare qualunque caso di plagio o di impropria utilizzazione dell'altrui attività intellettuale della quale venga a conoscenza.
11. **Proprietà intellettuale.** Gli universitari hanno il diritto di essere riconosciuti come autori dei risultati della propria attività di ricerca. Tuttavia, l'autore di un'invenzione industriale di cui è titolare l'Ateneo non può servirsene per fini privati ed è tenuto a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti fino alla divulgazione ufficiale. I diritti patrimoniali che derivano dall'invenzione sono regolati dalla normativa di riferimento e dagli appositi regolamenti di Ateneo.
12. **Comportamento in pubblico.** Gli universitari uniformano il proprio comportamento ai canoni di dignità e decoro sia all'interno che all'esterno degli spazi universitari. Anche fuori dal servizio essi devono sempre considerare le conseguenze che il proprio comportamento può avere sulla reputazione e sull'immagine dell'istituzione. È compito di ciascun universitario mantenere alta la reputazione dell'istituzione.

Art. 6 - Rispetto della persona

1. **Cortesìa e rispetto.** Gli universitari devono trattare i loro interlocutori con cortesia, rispetto, lealtà e correttezza.
2. **Maltrattamento, vessazione e mobbing.** Gli universitari si impegnano ad operare per la creazione di un ambiente sereno, privo di ogni forma di maltrattamento, vessazione e mobbing. Essi pertanto si astengono dalle condotte definite dal "Regolamento d'Ateneo per la prevenzione e tutela dei lavoratori nei confronti del fenomeno mobbing". Si astengono altresì da qualsiasi maltrattamento o vessazione nei confronti di un universitario, anche esercitati sotto forma di intimidazione, minaccia, umiliazione, messa in ridicolo, offesa, insulto, abuso, comportamento iniquo, commento offensivo, critica immotivata.
3. **Abuso e attenzioni a sfondo sessuale.** Gli universitari si impegnano a promuovere un ambiente privo di abusi o attenzioni indesiderate di natura sessuale come definiti dal "Codice di Condotta contro le molestie sessuali". Sono considerate particolarmente gravi le molestie sessuali commesse in una posizione di asimmetria, in particolare nella relazione tra docenti e studenti, tra docenti e personale tecnico-amministrativo.
L'Università tutela le persone contro le molestie, anche attraverso la figura del Consigliere di fiducia.
4. **Differenze culturali.** Gli universitari sono tenuti a tutelare le differenze culturali e a rispettare le diverse sensibilità e tradizioni, compatibilmente con la libertà di insegnamento e di ricerca e il regolare svolgimento delle attività.

Art. 7 - Pari opportunità

1. **Discriminazione.** Gli universitari non devono per alcun motivo, né direttamente né indirettamente, discriminare singoli individui o gruppi di persone in base ad età, sesso, etnia, religione, disabilità, orientamento sessuale, stato civile, gravidanza, appartenenza o meno ad associazioni o organizzazioni, o altre caratteristiche considerate dalle normative anti-discriminazione. Nessuna discriminazione è ammessa sulla base di convinzioni e opinioni personali. Gli universitari si impegnano a promuovere una cultura basata sul rispetto del pluralismo e sulla tolleranza. Non è tuttavia da considerare discriminatorio l'utilizzo di criteri selettivi che definiscono i requisiti essenziali per lo svolgimento di una determinata attività.



Codice etico dell'Università degli Studi di Trento

2. **Parità tra donne e uomini.** In ogni attività e servizio dell'Ateneo gli universitari si impegnano a garantire una uguaglianza sostanziale tra le donne e gli uomini, sia in ambito accademico che nell'amministrazione, e in generale nell'ambiente di lavoro. In particolare gli universitari si impegnano a favorire tutte le azioni possibili per il raggiungimento di una equilibrata presenza di genere negli organismi e a promuovere le scelte organizzative idonee alla conciliazione lavoro-famiglia.
3. **Disagi fisici e cognitivi.** Gli universitari devono favorire la piena valorizzazione delle conoscenze e le capacità delle persone che si trovano in situazioni di particolare disagio fisico e cognitivo.
4. **Ostacoli che impediscono le pari opportunità.** Gli universitari devono mirare ad una effettiva eliminazione dei fattori che possono costituire uno svantaggio e un ostacolo al pieno svolgimento delle attività di studio, lavoro e ricerca da parte di persone che si trovano in situazioni di difficoltà.

Art. 8 - Responsabilità e trasparenza

1. **Gestione delle risorse.** Gli universitari sono tenuti a utilizzare le risorse a disposizione in modo trasparente, efficiente e responsabile.
2. **Partecipazione attiva alla vita universitaria.** Gli universitari sono chiamati a partecipare in modo attivo al dibattito scientifico e istituzionale e a collaborare al buon funzionamento degli organismi istituzionali e gestionali.
3. **Attività politica.** Fermo restando il diritto degli universitari a partecipare all'attività politica locale e nazionale, essi evitano ogni forma di parzialità politica nell'attività universitaria, e si astengono dall'usare locali, attrezzature e strumenti di Ateneo per fini di propaganda o per la diffusione di materiale elettorale.
4. **Cariche istituzionali, partecipazione a organi di governo e commissione di reati.** Fermo restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva, gli universitari che ricoprono cariche istituzionali e che siano rinviati a giudizio o condannati in via non definitiva per reati assumono, anche in assenza di un obbligo giuridico, le misure necessarie ad evitare ogni danno, anche solo di immagine, che possa derivare all'Ateneo.
5. **Chiarezza e conoscibilità delle regole da seguire.** È dovere di tutti coloro che hanno responsabilità di governo e di amministrazione contribuire a definire in modo preciso e chiaro regole e comportamenti attesi dagli universitari e di adoperarsi affinché siano facilmente conoscibili.

Art. 9 - Autonomia e democrazia nei processi decisionali

1. Ogni universitario contribuisce a far sì che il processo decisionale possa svolgersi nel rispetto dello Statuto, in condizioni di corretta informazione e trasparenza dei comportamenti. È dovere di ognuno mettere a disposizione le informazioni rilevanti di cui dispone, senza alterarne il significato, e contribuire a creare le condizioni affinché il proprio comportamento individuale o collegiale, quale componente di un organo, possa essere compreso e valutato.
2. Tutti i membri della comunità accademica devono astenersi da comportamenti che mirino a trarre vantaggio da situazioni personali per affermare la propria opinione, o che in modo diretto o indiretto possano indebolire il fondamentale diritto di tutti i membri di esprimere liberamente, in condizioni di parità sostanziale con gli altri membri della comunità, le proprie convinzioni e le proprie idee.

Art. 10 - Libertà

1. Gli universitari si adoperano per salvaguardare e promuovere le libertà individuali, con particolare riguardo alla libertà di pensiero ed espressione, riservando speciale attenzione alle persone che si trovano nelle fasi iniziali della carriera accademica, tecnica o amministrativa, agli studenti e in generale ai più giovani, che si trovano ad essere maggiormente esposti a situazioni di vulnerabilità e debolezza, reale o potenziale.



Codice etico dell'Università degli Studi di Trento

Art. 11 - Qualità nella ricerca e nella didattica

- Libertà e responsabilità nella ricerca.** L'attività di ricerca è libera, responsabile e tende all'eccellenza.
Con riferimento alle condotte che riguardano il ruolo, le responsabilità e i diritti dei ricercatori e di coloro che collaborano a qualunque titolo nell'attività di ricerca, i professori e i ricercatori sono tenuti a condividere e attuare i principi espressi nella Carta Europea dei Ricercatori emanata dalla Commissione della Comunità Europea, con particolare riguardo alla libertà di ricerca, alla responsabilità ed allo sviluppo professionale, alla diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca, alla mobilità, all'accesso alla formazione continua.
Tutte le ricerche che implicino un rischio per il benessere psico-fisico dei partecipanti, o che possano limitare il loro diritto alla riservatezza, all'informazione e all'autonomia decisionale devono essere sottoposte al parere del Comitato Etico per la Sperimentazione con l'essere vivente (CESP) dell'Ateneo.
- Reclutamento dei ricercatori.** Con riferimento alle condotte che riguardano il reclutamento dei ricercatori, i professori e i ricercatori sono tenuti a attuare i principi espressi nel Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori emanato dalla Commissione Europea, con particolare riguardo alla trasparenza, alla valutazione del merito, al riconoscimento dell'esperienza di mobilità, al riconoscimento e alla valutazione delle qualifiche.
- Libertà, qualità e responsabilità nella didattica.** L'attività di insegnamento è libera nel rispetto degli obiettivi formativi e dell'organizzazione complessiva della didattica all'interno dell'Ateneo. I professori e i ricercatori sono tenuti a perseguire responsabilmente l'innalzamento della qualità dell'attività didattica offerta, attraverso l'aggiornamento costante delle conoscenze, la valorizzazione delle capacità individuali e le esperienze di ricerca di ciascuno, in base ai migliori standard riconosciuti a livello internazionale. I professori e i ricercatori sono tenuti a impartire un'attività didattica (lezioni, tutoraggio, stage, tirocini, esami) continua, programmata e funzionale all'acquisizione delle competenze necessarie per l'accesso ai percorsi professionali o alla continuazione degli studi.
- Risultati della ricerca, didattica e accesso aperto.** I professori e ricercatori si impegnano a garantire la massima diffusione possibile dei risultati della ricerca svolta in ambito universitario adottando comportamenti in linea con l'Open access, nel rispetto dei vincoli legati alla proprietà intellettuale e degli impegni di riservatezza in ambito industriale.

Art. 12 - Equità e merito

- Gli universitari sono tenuti, per tutte le decisioni e gli atti compiuti nello svolgimento dell'attività istituzionale, ad astenersi dal commettere qualsiasi forma di favoritismo nei confronti di un soggetto, riconoscendo a ciascuno i medesimi diritti. Sono tenuti pertanto a privilegiare nelle scelte il principio del riconoscimento delle capacità e delle competenze individuali, del merito personale e della qualità delle prestazioni professionali offerte.

Art. 13 - Tutela dell'ambiente e condizioni di lavoro e sicurezza

- Comportamento improntato a criteri di sostenibilità ambientale.** Gli universitari sono tenuti a compiere azioni e scelte tenendo presenti anche criteri di sostenibilità ambientale.
- Clima e condizioni di lavoro.** Gli universitari devono promuovere, con i diversi strumenti che derivano dalle proprie responsabilità e posizioni, condizioni di lavoro serene fondate sulla qualità delle relazioni interpersonali.
- Comportamenti a rischio per la salute e la sicurezza.** Coloro che utilizzano gli spazi e le attrezzature dell'Ateneo devono evitare comportamenti che possano mettere a rischio la salute e la sicurezza delle persone.



Codice etico dell'Università degli Studi di Trento

Art. 14 - Riservatezza

1. **Riservatezza delle informazioni personali.** Gli universitari sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni personali che l'Ateneo detiene in ragione delle sue attività istituzionali.
2. **Informazioni riservate e ragioni di servizio.** Gli universitari che, per ragioni di servizio, hanno accesso ad informazioni sensibili o confidenziali devono utilizzarle esclusivamente nell'ambito delle finalità per cui le informazioni sono detenute ed in conformità con gli standard di sicurezza e riservatezza previsti per il caso specifico.

Capo III: Disposizioni attuative

Art. 15 - Divulgazione

1. L'Ateneo promuove la più ampia diffusione del presente Codice con la sua pubblicazione sul sito web d'Ateneo, nonché mediante la predisposizione di materiale informativo e con ogni altro mezzo idoneo, comprese iniziative di sensibilizzazione sulle questioni etiche.

Art. 16 - Attuazione

1. È onere di ogni universitario conoscere il presente Codice, e dare ad esso puntuale attuazione nonché adoperarsi affinché esso venga rispettato. Può segnalare possibili violazioni al Rettore, in forma non anonima, secondo quanto previsto dal successivo art. 17. Può altresì richiedere chiarimenti in merito al presente Codice, nonché proporre suggerimenti e integrazioni. Ogni Dipartimento e altra struttura organizzativa può individuare un Referente per l'applicazione del Codice.

Art. 17 - Commissione del Senato per l'attuazione del Codice etico

1. Nell'esercizio delle competenze in materia di applicazione, interpretazione e aggiornamento del Codice, come definite dalla Legge e dallo Statuto, il Senato accademico si avvale di una propria Commissione per l'attuazione del Codice etico (denominata di qui in avanti "Commissione").
2. La Commissione è composta da tre membri, di cui almeno uno esterno all'Ateneo, designati dal Senato accademico. Il Rettore designa tra questi il Presidente.
3. I membri della Commissione agiscono con indipendenza e imparzialità di giudizio e operano nel rispetto più assoluto del principio di riservatezza.
4. La Commissione ha funzioni consultive. Su richiesta del Senato accademico, propone al Senato stesso massime di indirizzo e linee guida:
 - a) raccomandazioni sui comportamenti e prassi da adottare;
 - b) pareri sulla conformità al Codice di atti, provvedimenti e procedimenti di Ateneo il cui contenuto o campo di applicazione implichi valutazioni di tipo etico, anche formulando proposte di modifiche o miglioramenti;
 - c) pareri su situazioni di conflitto di interesse, attuale e potenziale, di universitari, anche in via preventiva e anche su richiesta degli interessati.
5. La Commissione svolge altresì le funzioni istruttorie di cui al successivo art. 18.

Art. 18 - Procedimento di accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Il procedimento per violazione del presente Codice è promosso con la segnalazione del fatto al Rettore, accompagnata da eventuale documentazione, effettuata da qualunque universitario ritenga ne sussistano i presupposti e le condizioni. Le segnalazioni devono essere fatte per iscritto e in forma nominativa, vanno sottoscritte e devono indicare le disposizioni del Codice che si assumono violate. Il Rettore, fatti salvi gli obblighi di denuncia alle autorità competenti, trasmette la segnalazione al Presidente della Commissione. Nel caso in cui le violazioni siano attribuibili al Rettore o ai



Codice etico dell'Università degli Studi di Trento

componenti del Senato accademico, la segnalazione è indirizzata direttamente al Presidente della Commissione. Dell'avvio della procedura va data contestuale comunicazione all'interessato.

2. Il Presidente della Commissione, sentito l'interessato, eventualmente in contraddittorio con l'autore della segnalazione, può disporre l'archiviazione della pratica nel caso in cui ritenga non vi sia materia per procedere. Della archiviazione dà comunicazione all'autore della segnalazione e all'interessato.
3. Qualora dai fatti emerga una possibile violazione del presente Codice, il Presidente convoca la Commissione per svolgere la necessaria attività istruttoria, all'esito della quale può disporre l'archiviazione ovvero trasmettere gli atti, unitamente ad una relazione sugli accertamenti effettuati, al Senato accademico.
4. La procedura di cui ai precedenti commi si svolge nel rispetto della riservatezza di chi ha effettuato la segnalazione e di tutte le parti coinvolte, del diritto alla difesa e del principio del contraddittorio. In ogni caso, almeno fino al momento della conclusione della procedura, è esclusa qualsiasi forma di accesso alla segnalazione e a tutti gli atti della procedura, nonché ogni modalità di comunicazione degli stessi a soggetti diversi da quelli indicati nei precedenti commi 1 e 2, i quali soggetti sono tenuti al segreto sui relativi contenuti. L'interessato deve sempre essere invitato a intervenire nella procedura a sua discolpa e a tal fine deve disporre di un adeguato termine, non inferiore a dieci giorni dal momento della comunicazione, per prendere visione della segnalazione, produrre deduzioni e, se necessario, indicare testimoni a suo favore.
5. Il Senato accademico può assumere l'eventuale provvedimento sanzionatorio entro 60 giorni dal ricevimento degli atti da parte del Presidente della Commissione o dell'autorità disciplinare. La sanzione può conseguire soltanto alla violazione di disposizioni espressamente indicate nella segnalazione e il relativo provvedimento deve essere adeguatamente motivato in relazione ai principi del Codice che risultano violati e alle risultanze dell'istruttoria.
6. In base a quanto previsto dallo Statuto le sanzioni applicabili per le violazioni del presente Codice, nel rispetto del principio di proporzionalità e tassatività, sono:
 - il richiamo scritto;
 - il richiamo scritto con segnalazione alla comunità universitaria dell'Ateneo;
 - il richiamo scritto con segnalazione alla comunità universitaria dell'Ateneo e con esclusione temporanea dall'accesso ai fondi di ricerca di Ateneo.

Le ragioni dell'applicazione di una sanzione più grave del mero richiamo scritto devono essere indicate espressamente, in modo specifico e autonomo, nella motivazione del provvedimento sanzionatorio.

7. Nel caso in cui dall'attività istruttoria emerga che il comportamento segnalato possa integrare anche una violazione di natura disciplinare, il Presidente della Commissione sospende il procedimento e trasmette gli atti, unitamente ad una relazione circostanziata, al Collegio di disciplina o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, a seconda che l'autore della presunta violazione appartenga al ruolo del personale docente e ricercatore o a quello del personale dirigente o tecnico amministrativo. Al termine del procedimento disciplinare, indipendentemente dall'esito dello stesso, il procedimento riprende il suo corso e tutti gli atti vengono trasmessi dall'autorità disciplinare al Senato accademico, al quale spetta di valutare se sussistono i presupposti per l'applicazione di una delle sanzioni di cui al comma 6.
8. Qualora i comportamenti segnalati riguardino interessi la cui cura è affidata al Comitato etico per la sperimentazione sull'essere vivente o al Comitato Unico di garanzia (CUG), il Presidente della Commissione acquisisce preventivamente il parere di tali organi. In caso di comportamenti che ricadono nell'ambito di applicazione del "Regolamento per la prevenzione e tutela dei lavoratori nei confronti del fenomeno del mobbing" o del "Codice di condotta contro le molestie sessuali", il Presidente della Commissione trasmette la segnalazione e la correlata documentazione agli organi competenti, ivi compreso il Consigliere di fiducia. Espletate le loro funzioni, tali organismi trasmettono nuovamente gli atti, unitamente ad una relazione, alla Commissione che proseguirà nel procedimento.



Codice etico dell'Università degli Studi di Trento

9. Qualora la procedura si concluda con l'archiviazione e si constati il carattere persecutorio o diffamatorio della segnalazione, il Presidente della Commissione avvia d'ufficio un procedimento nei confronti dell'autore della stessa, per violazione degli artt. 4, comma 2 e art. 6, comma 2, del presente Codice.
10. Nel caso di violazioni al presente Codice attribuibili al Presidente o ai membri della Commissione l'attività istruttoria preliminare alla decisione sarà compiuta dal Senato accademico.